

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1205

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MANIERI, ZAVOLI, CREMA, MARINI,
DEL TURCO, CASILLO e LABELLARTE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 2002

Interventi finanziari in favore della ricerca
scientifica e tecnologica

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema della ricerca in Italia, anche di recente messo in evidenza da illustri scienziati, presenta vari aspetti allarmanti. Le risorse e le strutture a disposizione della ricerca non sono all'altezza delle sue esigenze: va sottolineato che il rapporto PIL/spesa per la ricerca vede l'Italia al di sotto della media dell'Unione europea, addirittura nel gruppo di coda fra gli Stati che ne fanno parte. La posizione finanziaria e sociale del ricercatore non è, nel nostro paese, adeguata al ruolo che la ricerca ha come fattore di progresso e investimento per il futuro: le retribuzioni sono modeste e non di rado si presenta lo spettro della disoccupazione. Conseguenze da tutto ciò l'esodo dei ricercatori italiani, che non è il normale movimento per l'acquisizione di altre esperienze di ricerca, ma è sovente il definitivo trasferimento altrove con un bagaglio di partenza formato con fondi ed energie della collettività del nostro paese. Non può non conseguire, altresì, la scarsa attrattiva che le no-

stre strutture esercitano su ricercatori stranieri di alto livello.

La considerazione di questi aspetti è alla base del provvedimento che si propone.

L'articolo 1 rende possibile, attraverso appositi strumenti attuativi, destinare alla ricerca una parte della quota dell'otto per mille spettante allo Stato.

L'articolo 2, nello specificare le esigenze per le quali si possa attingere all'anzidetta fonte di proventi, tiene conto delle condizioni che l'attuale normativa richiede per l'erogazione dei fondi.

L'articolo 3 aggiunge le università e gli enti di ricerca fra i soggetti non sottoposti all'onere di produrre la documentazione richiesta in generale, ma che appare non necessaria per essi.

L'articolo 4 dispone, in fine, l'utilizzazione dei proventi del gioco del lotto anche per finanziare la ricerca in aggiunta agli stanziamenti disposti a tal fine da altra normativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole «conservazione di beni culturali» sono inserite le seguenti: «, attività di ricerca scientifica e tecnologica».

Art. 2.

1. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole «, attività di ricerca scientifica e tecnologica»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Gli interventi per attività scientifica e tecnologica al di fuori del Programma nazionale per la ricerca (PNR), di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sono destinati ad attività che si rendono necessarie per esigenze urgenti di salute pubblica o di sviluppo tecnologico o di cooperazione con istituzioni scientifiche e di ricerca di altri paesi»;

c) al comma 6 le parole «da 2 a 5» sono sostituite dalle seguenti: «da 2 a 5-bis».

Art. 3.

1. All'articolo 3, comma 2, alinea, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, dopo le parole «pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «, università ed enti di

ricerca di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168,».

Art. 4.

1. All'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, il comma 83 è sostituito dal seguente:

«83. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali, del gioco del lotto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, è riservata in favore del Ministero per i beni e le attività culturali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto, non superiore a 154.937.070 euro per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonchè per interventi di restauro paesaggistico. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il termine predetto, sulla base dei medesimi utili erariali, è riservata in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione, non superiore a 50 milioni di euro, per il finanziamento di attività di ricerca scientifica e tecnologica, a complemento degli stanziamenti disposti dagli atti normativi di settore».